

Risorse Idriche (approvato nel giugno 2000) ed il Piano Tutela Acque (PTA, approvato nel marzo 2007). In questi strumenti, al fine di salvaguardare la qualità dell'acquifero ipogeo profondo destinato al consumo umano, è stato adottato il divieto di "messa in comunicazione" dell' (inquinato) acquifero ipogeo superficiale con quello profondo. Da queste norme può derivare un vincolo per le attività estrattive.

PIANO DELL'ASSETTO IDROGEOLOGICO

Il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001, è il principale strumento attraverso cui vengono normate le trasformazioni territoriali che riguardano i bacini idrografici del Po e dei suoi affluenti.

Le norme e le limitazioni definite dal PAI hanno carattere prevalente sui piani territoriali e settoriali. Come si vedrà in seguito, ciò significa che anche le previsioni degli strumenti di pianificazione regionale e sub-regionale, in particolare il Piano Territoriale Regionale, il Piano Paesaggistico Regionale e i diversi Piani Territoriali Provinciali, fanno proprie le indicazioni contenute dal PAI. La situazione è un po' più complicata per il livello comunale: dato il gran numero di enti di questo livello in Piemonte, e date le loro piccole dimensioni medie, il processo di adeguamento degli strumenti urbanistici al PAI è piuttosto lungo. Alla data dell'aprile 2014 i Comuni il cui territorio è soggetto totalmente o parzialmente alle indicazioni contenute nel PAI sono 754 (su di un totale di 1206), e di questi 542 hanno i propri piani regolatori adeguati allo strumento dell'Autorità di Bacino.

I vincoli all'uso del suolo definiti dal PAI riguardano in generale due tipi di situazioni:

- le aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico di varia origine (frane, esondazioni, trasporto di massa su conoidi, valanghe);
- le fasce fluviali dei principali corsi d'acqua del bacino del Po.

AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO

Per quanto riguarda il primo tipo, all'articolo 9 delle Norme del PAI vigente si introduce la seguente classificazione.

Frane

- Fa, aree interessate da frane attive - (pericolosità molto elevata);
- Fq, aree interessate da frane quiescenti - (pericolosità elevata);
- Fs, aree interessate da frane stabilizzate - (pericolosità media o moderata).

Esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua

- Ee, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto - elevata;
- Eb, aree coinvolgibili dai - fenomeni con pericolosità elevata;
- Em, aree coinvolgibili dai - fenomeni con pericolosità media o moderata.